



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 51/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37599** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato il **XX** ad **XX** (C.F. **XX**), e ivi residente alla Via **XX**, elettivamente domiciliato in Nardò alla Via G. Verdi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Franco Orlando, che lo rappresenta e difende;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 18 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Orlando per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 23 maggio 2024, **XX**, come sopra generalizzato, già Maresciallo Capo all'Arma dei Carabinieri, collocato in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 28.10.2003, riferisce:

-	di aver presentato in data 09.03.2004 domanda di pensione privilegiata ordinaria;	
-	che con il processo verbale ML/B n. XX del XX la C.M.O. di Roma giudicava l’infermità di cui al punto 1 del medesimo verbale dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla categoria 8^ di pensione;	
-	che il Ministero della Difesa, Direzione Generale della previdenza militare e della leva, con Decreto n. XX del XX, riconosceva il trattamento pensionistico privilegiato P.P.O. di 8^ ctg dal 28.10.2002 a vita, nella misura di euro 21.352,8, con gli interessi e/o la rivalutazione monetaria ai sensi del DM XX n. XX, a decorrere dal 09.02.2005;	
-	che a seguito di tale provvedimento, l’I.N.P.S. territorialmente competente non provvedeva mai ad effettuare i dovuti pagamenti in favore del ricorrente, bensì provvedeva a comunicare l’avvio del recupero di un indebit;	
-	di aver proposto giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Taranto, con ricorso iscritto al n. RG 3627/23, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento di quanto dovuto a titolo di P.P.O. oltre accessori;	
-	che con sentenza n. 836/2024, pubblicata in data 18.03.2024, il Tribunale di Taranto, accoglieva l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da controparte, in favore della Corte dei conti.	
	Ciò posto, il ricorrente, nel riassumere il giudizio, ha chiesto che l’I.N.P.S. resistente sia condannato all’immediato pagamento delle somme dovute a titolo di trattamento pensionistico privilegiato di 8^ ctg, nella misura di €. 21.352,84, a far data dal 28.10.2003 ad oggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo.	
	Si è costituito l’I.N.P.S., il quale ha segnalato che, a seguito dell’adozione da	
	2	

	parte del Ministero della Difesa del decreto n. XX del XX, di cui si chiede	
	l'applicazione, veniva accertato con la rata di Febbraio 2021 un debito di €	
	33.284,55 per maggiori importi di pensione riscossi o non dovuti con	
	conseguente recupero mediante trattenuta mensile di € 426,72.	
	Nel frattempo, interveniva la sentenza della Corte dei conti terza sezione	
	centrale d'appello n. 15 del 2022 che così disponeva: “... <i>dichiara legittima la</i>	
	<i>revoca del trattamento di quiescenza disposta dall'Istituto previdenziale</i>	
	<i>nonché il recupero delle somme indebitamente erogate a favore</i>	
	<i>dell'appellato...</i> ”, con conseguente sospensione della pensione dal novembre	
	2022 al settembre 2024.	
	Inoltre, si concludeva l'inchiesta amministrativa avviata il 7 ottobre 2003 dal	
	Comando Interregionale dei Carabinieri che aveva ritenuto il ricorrente non	
	meritevole di conservare il grado, con conseguente modifica del titolo del	
	congedo da “infermità” a “perdita del grado”. La suddetta modifica del titolo	
	del congedo ha determinato la perdita sin dall'origine del diritto a pensione per	
	mancaza dei requisiti di accesso alla pensione ordinaria.	
	Successivamente perveniva altro decreto del Ministero della Difesa, n. XX del	
	XX, che disponeva la liquidazione del trattamento privilegiato, che veniva	
	posta in pagamento dell'I.N.P.S. sulla rata di ottobre 2024, con ripristino dei	
	pagamenti della pensione privilegiata sospesa.	
	Alla luce di quanto sopra, l'Ente previdenziale ha chiesto la declaratoria di	
	cessazione della materia del contendere e in subordine il divieto di cumulo di	
	interessi e rivalutazione monetaria.	
	All'udienza del 12 novembre 2024, su richiesta delle parti, è stato assegnato	
	termine per memorie ricognitive.	
	3	

	In vista della successiva udienza, l’I.N.P.S. ha segnalato che a seguito dei	
	conteggi effettuati in sede di attuazione del decreto n. XX del XX del datore	
	di lavoro scaturiva un debito di euro 138.766,27, ulteriore a quello precedente	
	di € 33.284,55, che impedisce la liquidazione degli arretrati, posti in	
	compensazione.	
	A tal fine, con nota del 02.9.2024, l’Ente previdenziale ha comunicato la	
	sussistenza dell’indebitto, cominciando a trattenere le somme di € 211,26 a	
	partire dal cedolino di 11/2024, mentre con riferimento all’indebitto precedente	
	per € 33.284,55, è in corso la trattenuta dal rateo di 2/2021 per € 426.72, in	
	esecuzione di un piano di recupero inizialmente con scadenza 7/2027	
	successivamente prorogata a 6/2029.	
	L’I.N.P.S. dunque ritiene che nulla sia dovuto al ricorrente a titolo di arretrati.	
	All’udienza del 18 febbraio 2025, il legale del ricorrente ha insistito per	
	l’accoglimento della domanda, mentre il difensore dell’Ente previdenziale si	
	è riportato alle conclusioni degli scritti difensivi.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all’esame di questo Giudice, a seguito di	
	riassunzione di giudizio originariamente incardinato dinanzi al GO, attiene	
	alla domanda del ricorrente volta al pagamento delle somme dovute a titolo di	
	trattamento pensionistico privilegiato di 8^ ctg, nella misura di € 21.352,84, a	
	far data dal 28.10.2003 ad oggi.	
	La domanda è palesemente destituita di fondamento.	
	2. In primo luogo, ai fini di una migliore comprensione della vicenda,	
	4	

	questo Giudice ritiene necessario ricostruire in sintesi gli eventi che hanno	
	caratterizzato la liquidazione del trattamento pensionistico in favore del XX ,	
	come emergenti dalla documentazione in atti.	
	E in particolare:	
	- con Decreto Dirigenziale n. XX del XX veniva disposta la	
	collocazione in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 28 ottobre	
	2003;	
	- il trattamento pensionistico ordinario veniva liquidato, in via	
	provvisoria, nella misura annua lorda di € 23.487,36 (cfr. nota del Comando	
	Generale dei Carabinieri del 13 settembre 2004);	
	- in data 18 settembre 2006 il Comando Generale dell’Arma dei	
	Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, a seguito del	
	provvedimento di irrogazione della sanzione di perdita del grado con effetto	
	retroattivo, disponeva la revoca del trattamento provvisorio di pensione per	
	carenza dei requisiti contributivi, con conseguente adozione di provvedimento	
	di recupero dell’indebito pensionistico disposto dal medesimo Comando	
	Generale per l’importo di € 34.482,85;	
	- con sentenza n. 98/2020, questa Sezione, in accoglimento del ricorso	
	presentato dal ricorrente, disponeva il ripristino del trattamento pensionistico	
	a far data dal 28 ottobre 2003;	
	- con Decreto n. XX del XX , in esecuzione della citata decisione, il	
	Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri liquidava il trattamento	
	pensionistico ordinario dovuto al ricorrente;	
	- a conclusione del procedimento avviato con istanza del ricorrente, con	
	Decreto n. XX del XX il Ministero della Difesa – Previmil liquidava la	
	5	

	pensione privilegiata ordinaria nell'importo di € 21.352,84;	
	- a seguito dei conguagli effettuati, l'I.N.P.S., nel porre in pagamento la	
	predetta PPO con la rata di febbraio 2021, emetteva altresì provvedimento di	
	recupero dell'indebito maturato dal 2005 al 31 gennaio 2021, pari ad €.	
	33.284,55, in ragione del fatto che la pensione provvisoria a suo tempo	
	liquidata dal datore di lavoro risultava di importo inferiore a quella poi	
	liquidata a titolo di PPO (21.252,84 < 23.487,36);	
	- con sentenza n.401/22, questa Sezione ha respinto il ricorso presentato	
	dal XX avverso il provvedimento di recupero adottato dall'I.N.P.S.;	
	- con sentenza n.15/2022 della III sezione d'Appello di questa Corte,	
	veniva definito il contenzioso instaurato dal XX avverso il provvedimento di	
	revoca del trattamento pensionistico e di conseguente recupero dell'indebito	
	disposti dal Ministero della Difesa;	
	- secondo quanto riferito dall'I.N.P.S., dal novembre 2022 veniva quindi	
	disposta la sospensione del trattamento pensionistico privilegiato in	
	godimento;	
	- con decreto XX del XX, il Ministero della Difesa procedeva a sua	
	volta ad annullare il D.M. n. XX del XX, che si ricorda essere stato adottato a	
	valle della decisione n.98/20 della Sezione, e a rideterminare la misura della	
	pensione privilegiata dovuta al ricorrente nell'importo di € 13.227,89;	
	- a seguito del predetto provvedimento ministeriale, l'I.N.P.S.	
	ripristinava il pagamento della PPO nella misura come rideterminata e,	
	all'esito dei necessari conguagli, procedeva con provvedimento del 2	
	settembre 2024 a chiedere al ricorrente la restituzione dell'indebito sulla	
	pensione in godimento complessivamente determinato nell'importo netto di €	

	107.294,08.	
	2.a Alla luce del quadro riassuntivo sopra riportato, il XX risulta aver	
	percepito:	
	- il trattamento pensionistico ordinario, nella misura provvisoria come	
	determinata dal Ministero della Difesa, dal 2005 fino al gennaio 2021;	
	- il trattamento pensionistico privilegiato nella misura come da decreto XX	
	dal febbraio 2021 al novembre 2022;	
	- il trattamento pensionistico privilegiato nella misura come da decreto XX	
	da ottobre 2024 e attualmente in godimento.	
	All'esito dei conguagli effettuati dall'ente previdenziale, sono poi emerse	
	posizioni debitorie del ricorrente, in ragione del fatto che la PPO liquidata nel	
	2020 risultava inferiore a quella ordinaria, erogata in via provvisoria	
	(21.252,84 < 23.487,36), e che la PPO, liquidata nel 2024 a valle della	
	definizione del contenzioso instaurato dal XX e attualmente in godimento,	
	risulta di gran lunga inferiore a quella precedentemente riconosciuta	
	(13.227,89 < 21.252,84).	
	3. Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, la domanda del	
	ricorrente, volta ad ottenere il pagamento degli arretrati derivanti dal	
	provvedimento di liquidazione della PPO con decreto n. XX , si presenta del	
	tutto priva di fondamento per i seguenti molteplici profili.	
	3.a In primo luogo, come detto, dal 2005 al 2021 il ricorrente risulta aver	
	percepito un trattamento pensionistico, in via provvisoria, superiore a quello	
	liquidato a titolo di PPO con il provvedimento n. XX .	
	Ciò ha determinato l'emersione di un debito, pari a € 33.284,55, in virtù del	
	quale l'I.N.P.S. ha adottato provvedimento di recupero, attualmente in corso,	
	7	

	la cui legittimità è stata già confermata con pronuncia da parte di questa	
	Sezione.	
	Sotto tale profilo, la domanda volta ad ottenere il pagamento degli arretrati a	
	titolo di PPO appare palesemente violativa del principio del <i>ne bis in idem</i> ,	
	come correttamente eccepito dall’Ente previdenziale.	
	3.b In secondo luogo, come detto, con decreto n. XX , adottato a valle della	
	definizione del contenzioso instaurato dal XX avverso il provvedimento di	
	revoca del trattamento pensionistico ordinario, il Ministero della Difesa ha	
	provveduto all’annullamento del decreto n. XX , di cui viene chiesta in questa	
	sede l’esecuzione, e a rideterminare la misura della PPO.	
	Sotto tale profilo, la domanda del ricorrente si appalesa del tutto inammissibile	
	per assenza di interesse ad agire.	
	3.c Infine, come detto, con il provvedimento del XX l’Ente previdenziale	
	ha provveduto ad effettuare i conguagli tra quanto percepito dal ricorrente a	
	titolo di trattamento pensionistico e quanto dovuto in esecuzione del decreto	
	ministeriale n. XX , all’esito dei quali è emerso un indebito di € 107.294,08.	
	Trattasi ad evidenza di circostanza, che rende del tutto priva di fondamento la	
	pretesa di far valere un credito in favore del ricorrente, peraltro insussistente	
	per ragioni sopra esposte.	
	La domanda va dunque integralmente rigettata.	
	4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	8	

	n.37599, lo rigetta.	
	Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'I.N.P.S.,	
	liquidate nell'importo complessivo di €. 500,00 (cinquecento/00), oltre	
	accessori come per legge.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 18 febbraio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 27.02.2025 (F.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 27.02.2025 (F.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	(F.to digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione	
	dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati	
	9	

[illegible]

Il Funzionario

Laura Guastamacchia